

REGOLAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA LOCAZIONE DI MERCATO

TITOLO I OGGETTO

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento indica gli strumenti e le finalità delle politiche abitative a supporto di cittadini a basso reddito residenti nel comune di Pietrasanta; disciplina le modalità di accesso e presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come definite dal successivo art.2, le procedure amministrative, la valutazione dei requisiti attestanti la situazione di emergenza abitativa, la concessione temporanea di alloggi di proprietà comunale, la gestione e la determinazione delle eventuali compartecipazioni dei richiedenti che versano in situazioni di emergenza abitativa; i contributi economici diretti a sostenere la locazione privata.

Gli interventi attuabili si coordineranno con gli altri settori di competenza comunale.

Le soluzioni abitative debbono ricercarsi, preferibilmente, nell'ambito territoriale di residenza della nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza.

La risposta alle situazioni di emergenza abitativa è subordinata alla disponibilità da parte del Comune di adeguate risorse finanziarie all'uopo destinate.

TITOLO II EMERGENZA ABITATIVA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 2- Definizione di emergenza abitativa

Si intende per emergenza abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o il nucleo familiare.

E' considerata emergenza abitativa :

1. a) assenza di alloggio a seguito di calamità (terremoto, alluvioni, nubifragi, tempeste, incendio) o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità sanitaria (alloggio antigienico ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente ineliminabile con normali interventi manutentivi);
2. provvedimento di sfratto esecutivo convalidato dal Giudice per finita locazione, per il quale sia stato notificato il precetto e sia in scadenza la significazione dell'Ufficiale giudiziario;
3. provvedimento di sfratto esecutivo convalidato determinato da inadempienza contrattuale riconducibile a morosità incolpevole
4. in forza di condizioni specifiche quali: licenziamento, cassa integrazione, riduzione dell'orario di lavoro, malattia grave, infortunio, decesso di un familiare (D.M. Infrastrutture e trasporti 14 maggio 2014" in attuazione dell'art. 6 comma 5 del DL: 102/2013), ovvero analoghe condizioni di grave disagio, con esclusione in ogni caso degli sfratti plurimi consecutivi.
5. ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
6. presenza di titolo esecutivo di rilascio dell'immobile a seguito di mancato pagamento delle rate del mutuo;
7. sentenza di separazione con obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del coniuge al quale non è riconosciuta la conservazione della casa coniugale ;

8. gravi cause sociali o sanitarie accertate e attestate dai Servizi Sociali e specialistici, per nuclei familiari loro in carico, per i quali la risorsa "casa", collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia.

Art. 3 Periodo di emergenza abitativa

Gli interventi per emergenza abitativa, come successivamente disciplinati, hanno durata massima pari al tempo strettamente indispensabile a fronteggiare la prima emergenza.

Art. 4. Motivi di non ammissione ai benefici

Sono considerati motivi di esclusione dagli interventi:

- 1) sfratto per morosità successivo a presentazione nell'anno in corso di domanda di contributo a sostegno del canone di locazione accolta;
- 2) aver riscosso contributi comunali che abbiano reso il reddito familiare uguale o superiore al minimo vitale (come annualmente definito), nei 12 mesi antecedenti la richiesta di benefici;
- 3) essere beneficiario nell'anno di un contributo a valere sul fondo per la morosità incolpevole;
- 4) l'essere stati dichiarati decaduti da una eventuale precedente assegnazione di alloggio di E.R.P.;
- 5) l'aver riportato più sfratti esecutivi consecutivi per morosità;
- 6) aver stipulato un contratto di comodato d'uso o diritto d'abitazione;
- 7) aver stipulato un contratto di locazione di natura transitoria (contratto locativo con durata compresa tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 18 mesi :
- 8) mancato possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 7 e 8.

La "nuda proprietà "non preclude l'accesso ai benefici in quanto non vi è il godimento del bene cui è relativa.

Art. 5 - Presentazione domande ed ammissione a benefici

Le domande debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune. L'istruttoria è effettuata dall'ufficio casa, che provvederà ad emettere il provvedimento finale nei successivi 45 giorni. In tale termine non sono compresi i tempi assegnati per eventuali integrazioni.

Non saranno prese in considerazione istanze mancanti di tutto o parte della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste.

Documentazione da allegarsi alla domanda:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. codice fiscale del richiedente;
3. autodichiarazione comprovante la composizione del nucleo familiare;
4. DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità ed attestazione ISEE, che certificano la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
5. ISEE integrativo del modello già presentato qualora vi siano delle variazioni da comunicare in merito ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS;
6. CUD, mod. 730, in attesa di disporre di DSU -ISE/ISEE;
7. in presenza di ISEE INCONGRUO (valore ISE del nucleo familiare di importo inferiore al canone di locazione pagato o comunque incongruo rispetto all'affitto per il quale si richiede il contributo) occorre procedere alla autocertificazione dei prestanti aiuti;
8. documenti attestanti presenza di invalidità o handicap;
9. documenti comprovanti l'insorgere ed il perdurare dello stato di emergenza abitativa;
10. documentazione attestante la condizione lavorativa del richiedente;

Relativamente al titolo II del presente regolamento si richiede anche la seguente documentazione:

11. contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato

12. ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione oppure documentazione attestante il mancato pagamento dei canoni di locazione/estratto di morosità rilasciata dal proprietario;
13. delega di riscossione del contributo in favore del proprietario dell'alloggio allegando alla stessa:
 - a) copia documento identità proprietario alloggio;
 - b) copia codice fiscale proprietario alloggio;
 - c) IBAN dell'istituto di credito su cui bonificare il contributo spettante.

Art. 6 -Commissione per l'emergenza abitativa

La Commissione per l' Emergenza abitativa ha funzioni di verifica circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione dei benefici descritti nel presente regolamento e di accertamento dei requisiti specifici in capo ai nuclei familiari.

E' Composta :

- dal Dirigente dell'ufficio casa che la presiede o altro Dirigente che lo sostituisce;
- dal Funzionario responsabile Ufficio Casa del Comune di Pietrasanta, o suo delegato;
- dal Funzionario responsabile Servizi Sociali del Comune Pietrasanta o suo delegato;

La commissione opera avvalendosi degli elementi istruttori predisposti dall'Ufficio competente, sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati all'emergenza abitativa e su ogni altro elemento informativo ricavabile dagli uffici comunali.

La commissione è convocata dal Presidente a cadenza periodica, e si considera validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti . La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO II REQUISITI GENERALI

Art .7 Requisiti soggettivi

L'accesso alle prestazioni richiede il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

1. Cittadinanza italiana;

oppure:

2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

3. Essere cittadino straniero munito di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche) esercitante una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo e residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana;
4. Residenza nel Comune di Pietrasanta o contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo ad un alloggio, situato nell'ambito del Comune di Pietrasanta, nel quale il nucleo familiare richiedente ha la propria residenza anagrafica da almeno **36** mesi;
5. Presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso dal Tribunale competente. L'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente in assenza di procedura esecutiva;
6. Il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile;
7. Assenza, per il richiedente o altro componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località italiana o estera salvo che per gli stessi non vi sia una documentata impossibilità all'utilizzazione;
8. Assenza di titolarità di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc.) di valore come stabilito dalla legge regionale 96/96, e s.m.i., tabella A.;
9. Assenza di parentela o affinità entro il 3° grado e/o documentazione circa l'impossibilità ad essere ospitati dai civilmente obbligati.

Art. 8. Requisiti reddituali

I richiedenti devono possedere requisiti reddituali riferiti al nucleo familiare non superiori alla minima INPS integrata al minimo come annualmente definita da normativa;

Qualora il reddito desunto dalla attestazione ISE/ISEE superi il limite fissato è possibile documentare la nuova situazione economica reddituale ed attestare la diminuzione del reddito del nucleo presentando l'ISEE corrente .

I richiedenti o i componenti il nucleo, inoltre non debbono possedere autoveicoli o motoveicoli di cilindrata superiore a 1400 cc.. immatricolati nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

Concorrono alla definizione della situazione economica del nucleo familiare le seguenti entrate:

a) Reddito derivante da attività lavorativa o pensione;

b) Altre categorie di entrate, anche se non imponibili Irpef, quali a titolo esemplificativo: rendite, indennità (fra cui quella di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento, ivi compresi gli emolumenti arretrati • La maggiorazione sociale delle pensioni • Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio • Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati • Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall'autorità giudiziaria, qualsiasi altra somma retroattiva • Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale • Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici • Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili • Redditi derivanti da gettoni di presenza (partecipazione a Commissioni, Consigli di Amministrazione, Collegi, ecc.).

c) Patrimonio mobiliare. La valutazione del patrimonio comprende anche l'importo complessivo dei depositi bancari, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, dei fondi di investimento e delle partecipazioni finanziarie.

CAPO III. REQUISITI SPECIFICI

Art. 9 Requisiti

I cittadini residenti a Pietrasanta in possesso dei requisiti generali di cui al capo II, che si trovino in una situazione di emergenza abitativa, per essere ammessi ai benefici del presente regolamento debbono trovarsi in una delle situazioni sotto indicate.

Art. 10 Richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto per finita locazione

Hanno diritto di godere del beneficio coloro che abbiano subito sfratto esecutivo per finita locazione a seguito di mancato rinnovo del contratto conseguente a richiesta del proprietario di aumento del canone che incida sul reddito per una percentuale pari o superiore al 50%.

Art. 11 Richiedenti soggetti a procedura esecutiva di sfratto per morosità'

Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie sono ammessi nei casi di cui all'art. 2 punto 3) .

In ogni caso la Commissione per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, di cui al precedente art. 6, esamina l'ammissione ai benefici esclusivamente qualora, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, i soggetti abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo deve essere in ogni caso superiore al canone netto) e ricorrano le seguenti condizioni :

1. non aver fruito di contributi a sostegno dell'emergenza abitativa finalizzati ad evitare lo sfratto;

2. aver provveduto alla regolare corresponsione del canone di locazione per almeno 12 mesi prima del nascere della morosità dovuta a riduzione documentata del reddito pari almeno al 50% degli emolumenti precedenti, salvo situazioni eccezionali, significativamente documentate, intervenute .

Art. 12 Richiedenti soggetti a decreto di trasferimento o ad ordine giudiziale di liberazione dell'alloggio

In presenza di decreto di trasferimento o di ordine giudiziale di liberazione dell'alloggio, a seguito di pignoramento immobiliare o procedura concorsuale, può presentare domanda per i benefici di cui al presente regolamento :

*►il proprietario residente nell'alloggio esecutato esclusivamente se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% del reddito precedente;

*►l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva, se ha stipulato il contratto di locazione, regolarmente registrato, in data anteriore al pignoramento purchè in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali richiesti.

Art. 13 Requisiti specifici nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inidoneo inutilizzabile

In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'abitazione inutilizzabile, possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici, salvo situazioni eccezionali significativamente documentate, intervenute :

a) residenza da almeno 3 anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto locativo stipulato almeno 2 anni prima della domanda per emergenza abitativa;

b) alloggio ricadente in una categoria diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;

c) contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio regolarmente registrato.

Art. 14 Richiedente che è in emergenza abitativa e con figli minori a seguito di separazione coniugale

In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale o provvedimenti indifferibili ed urgenti, che autorizzano i coniugi a vivere separati), può presentare domanda di sostegno per l'emergenza abitativa il coniuge che deve abbandonare l'alloggio di famiglia e sia obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli purchè il rilascio della casa sia avvenuto entro 1 anno dalla data di separazione legale.

Il sostegno non viene riconosciuto nei casi in cui il nucleo formato da entrambi i coniugi abbia già fruito di benefici in termini di contributo o di interventi per emergenza abitativa .

Art. 15 Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

In caso di alloggio dichiarato, dalla competente Autorità, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti, possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

a) l'inidoneità dell'alloggio, da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute si tratta, deve essere sopravvenuta successivamente alla data di occupazione dell'alloggio;

b) l'inidoneità deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento.

Non è da intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato.

Art. 16 Presenza di grave disagio sociale con problemi alloggiativi attestata dai competenti servizi sociali territoriali o specialistici.

La condizione di disagio sociale è considerata ipotesi di emergenza abitativa e valutata quando sono presenti i seguenti requisiti specifici :

- a) presa in carico da parte dei Servizi Sociali territoriali o specialistici con l'effettuazione di un'istruttoria e relativa definizione del procedimento in senso positivo;
- b) condivisione e/o collaborazione da parte del richiedente e del nucleo familiare al percorso/progetto promosso dai Servizi Sociali;
- c) operatività del percorso con presenza e monitoraggio del Servizio Sociale territoriale o specialistico al momento della domanda di accesso e al momento della verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale concessione dell'emergenza abitativa.

**CAPO IV -
INTERVENTI**

Art. 17. Albergazione in condizioni di urgenza e contingibilità

L'accoglienza di tipo alberghiero presso strutture private insistenti nel Comune di Pietrasanta, anche in situazione comunitaria, rappresenta l'ipotesi residuale di cui avvalersi in presenza di straordinaria urgenza e particolare gravità.

L'accoglienza, avviene con esclusione dei pasti e per un periodo di norma non superiore a gg. 15 eccezionalmente prorogabili sino al 21 esimo giorno (n. 3 Settimane di calendario) su parere favorevole della Commissione di cui all'art. 6.

L'accoglienza è consentita nel limite delle risorse disponibili.

L'intervento prevede una compartecipazione alle spese secondo le seguenti modalità :

50% per nuclei ospiti in 1 sola camera;

40% per nuclei ospiti in 2 camere;

30% per nuclei ospiti in 3 camere;

0% per nuclei per i quali il servizio sociale comunale attesti l'impossibilità a provvedere ai sensi el precedente art. 16.

La compartecipazione alla spesa di ospitalità alberghiera da parte dei nuclei utenti, avverrà mediante versamento della somma dovuta, direttamente alla struttura alberghiera secondo le modalità dalla stessa definite. Il Comune interviene in differenza quota.

L'eventuale mancata corresponsione della quota prevista da parte dell'utente, determinerà la cessazione del servizio e l' esclusione da futura assegnazione dei benefici per emergenza abitativa.

Art. 18 Concessione temporanea di unità abitative

L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta a cura dell'ufficio casa, previa verifica dei requisiti richiesti e valutazione di merito da parte della commissione di cui all' art. 6 circa la relativa ammissione.

Ai concessionari temporanei è fatto obbligo di presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice di appartamenti ERP, qualora sia pubblicato il bando, pena l'obbligo del rilascio dell'alloggio temporaneo.

Gli alloggi di emergenza sociale sono da considerare come locali procurati a titolo precario assegnati temporaneamente in attesa che i soggetti interessati risolvano la fase di prima emergenza e si procurino una diversa abitazione.

Il Comune può fornire alloggio provvisorio anche in situazione comunitaria: a ciascun ospite o nucleo

familiare sono assegnate una o più stanze ad uso esclusivo; il bagno e la cucina sono destinati all'uso comune. Il numero massimo di ospiti ammessi in ogni casa è commisurato ai vani disponibili ed alla tipologia dell'utenza, salvo situazioni particolari da motivare e su parere favorevole della Commissione.

Gli alloggi verranno conferiti temporaneamente utilizzando lo strumento della concessione amministrativa nella quale verranno determinati patti, condizioni, doveri ed obblighi tra le parti.

La gestione degli alloggi sociali a carattere temporaneo, può essere demandata a soggetti no profit appositamente convenzionati con l'Ente.

Le domande di alloggio eccedenti le disponibilità di sedi, vengono collocate in apposita graduatoria di merito.

La permanenza nella casa spetta esclusivamente alle persone indicate nell'atto di ammissione ed è fatto assoluto divieto di ospitarne altre.

La permanenza non può superare i mesi 6. Per eccezionali e specifiche situazioni, su avallo della Commissione di cui all'art. 6, l'ospitalità temporanea può giungere sino ad un massimo di mesi 12.

Alle famiglie alle quali vengono temporaneamente concessi alloggi in emergenza abitativa è richiesto il pagamento di un'indennità di occupazione. La quota annuale di partecipazione a carico del nucleo ospitato è stabilita nella misura del 25% del limite di reddito E.R.P. come dalla regione Toscana definito, oltre oneri accessori e spese condominiali da corrispondersi entro il termine indicato in atto di concessione.

Le spese per consumi sono interamente a carico del concessionario.

La mancata corresponsione dell'indennità di occupazione degli alloggi oltre i due mesi e senza che siano intervenute cause peggiorative della condizione di ammissione, comunque opportunamente documentate, della situazione economica dell'assegnatario, comporterà il provvedimento di decadenza della concessione con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio. Analoga disposizione si applica in caso di mancato pagamento di oneri accessori e spese condominiali in misura superiore a due mesi di indennità di occupazione.

TITOLO II

ACCOMPAGNAMENTO ALLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO

Art.19 Contributi economici temporanei a sostegno affitto

E' istituito un fondo sociale destinato all'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione ai conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

I contributi economici temporanei saranno finalizzati:

- 1) all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione, nell'ambito del mercato privato, eccessivamente onerosi in rapporto al reddito familiare per situazioni contingenti di difficoltà, con caratteristiche di eccezionalità e per cause non imputabili alla volontà, debitamente documentate;
- 2) per arginare situazioni di particolare disagio economico sociale con riferimento al problema abitativo, in presenza del rischio di avvio di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità incolpevole per il quale sia pervenuta diffida scritta (mediante lettera racc. a.r.),

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'ammissione alla misura economica richiede:

1. il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 ed 8 del presente regolamento;

2. l' assenza di beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.0000 come da normativa ERP Regione Toscana (LRT96/1996 come modificata dalla LRT 41/2015) che non siano strumenti di lavoro o strumenti indispensabili al trasporto di soggetti invalidi non deambulanti appartenenti al nucleo familiare o indispensabili per muoversi in contesto mal servito dai servizi pubblici;
3. alta incidenza del canone di locazione dovuto e corrisposto sul reddito complessivo della famiglia (incidenza del canone sull'ISEE pari o superiore al 50%). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate ;
4. in presenza di persone obbligate ex art. 433 C.C. che siano dotate di una sufficiente capacità economica e che di fatto ottemperino ai loro obblighi, qualora la persona richiedente rifiuti il contatto con i parenti stessi , l'eventuale contributo viene ridotto del 50% .
5. non sarà riconosciuto alcun contributo nei confronti di coloro che stipuleranno un contratto privato il cui canone annuo risulti palesemente insostenibile da parte del nucleo familiare, sin dalla sua sottoscrizione, in riferimento al proprio reddito, ed in riferimento ad abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Il contributo potrà essere concesso anche qualora sia intervenuta la convalida di sfratto a condizione che le parti si impegnino alla contestuale stipulazione di un nuovo contratto oppure per la stipula di nuovo contratto in altro alloggio.

Il contributo erogabile non potrà comunque superare la somma di € 300,00 mensili. L' intervento ha durata massima di 10 (dieci) mesi.

I contributi verranno versati direttamente al locatore (proprietario), a seguito della dichiarazione di impegno, a non adire le vie legali prima che siano trascorsi un numero di mesi pari a quelli coperti dal contributo medesimo.

L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.

Art. 20 incentivi a sostegno affitto

Qualora lo stato di indigenza sia tale da non permettere al richiedente l'anticipazione diretta di una somma in denaro richiesta dal locatore, (di norma la *caparra*) o altre esigenze legate alla futura locazione, il Comune si riserva la facoltà di anticipare, direttamente al locatore ed in una unica soluzione, la predetta somma , la quale concorre all'importo massimo erogabile stabilito nel regolamento (€ 3.000,00-).

TITOLO III Norme finali

Art. 21 Effetti dell'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento costituiscono a tutti gli effetti reddito ai fini di erogazione di altre eventuali sovvenzioni o contributi da parte del comune o altri Enti Pubblici.

Art.22- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge e abroga il previgente regolamento "Misure per emergenza abitativa", approvato con delibera consiliare n. 6 del 30/3/2012.

Abroga inoltre ogni e qualsiasi norma con lo stesso incompatibile.